

STUDIO LEGALE

AVV. SALVATORE CITTADINO

Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania

Tel. e Fax. 095/506415 - 430970

email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it

cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE

AVV. DINO CAUDULLO

Via Padova n. 41 - 95127 Catania

Tel. 095/447281 e Fax. 095/443677

email dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it

cod. fisc. CDL DNI 73H18 C351K

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA

RICORSO EX ART. 414 CPC

con richiesta di provvedimento cautelare

Per i sigg.ri **Ciancio Maria Agata Rossella** nata a Catania il 3.02.72 res. a Catania, via Franco Martelli n. 10 C.F. CNMGT72B43C351J, **Alecci Giovanni** nato a Catania il 21.05.74, res. a Trecastagni, via L. Patti n.35 C.F. LCCGNN74E21C351S, **Mineo Rosanna** nata a Scordia il 12.09.73 res. a Scordia, via Brodoloni n. 61 C.F. MNIRNN73P52I548V, **Papotto Silvia** nata a Catania il 4.03.80, res. a S. P. Clarenza, via Umberto n.366 C.F. PPTSLV80C44C351W, tutti elettivamente domiciliati in Catania via O. Scammacca n.23/c, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cittadino (C.F. CTTSVT55L26C568I - PEC salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095506415 che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K - PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it - fax 095444026) per procura in calce al presente atto

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t.

PER LA DECLARATORIA

- di illegittimità/inefficacia del decreto del 21.09.2016 prot.16460, pervenuto successivamente ai singoli ricorrenti, con il quale è stata disposta l'esclusione

11651/16

11651/16

ed il depennamento degli stessi dalle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata – profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 ed è stata dichiarata la nullità della proposta di contratto e dell'individuazione, per mancanza di presupposti, del sig. Alecci Giovanni (prot. n.68 del 29.08.2011), comunicata con nota dell'Istituto Comprensivo Fontanarossa di Catania del 12.10.2016 prot. 4570 e con decreto n.1157 di pari data.

Nonché per la declaratoria di illegittimità e per la disapplicazione

- del D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione del 19.04.01 n. 75, pubblicato in G.U.R.I. n. 35 del 4.05.01, avente ad oggetto "Domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A.", nella parte in cui consente di presentare la domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo solo a coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale, presso scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali tenuti a fornire personale alla scuola statale di servizio, escludendo coloro che hanno prestato detto servizio presso scuole private legalmente riconosciute o pareggiate;

- del D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione del 13.12.00 n. 430, pubblicato in G.U.R.I. n. 19 del 24.01.01, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio

1999, n. 124", nella parte in cui stabilisce che gli elenchi provinciali per le supplenze annuali e temporanee vanno compilati con l'inserimento di aspiranti già inseriti nelle precedenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali e di aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Locali per almeno trenta giorni, escludendo gli aspiranti che hanno prestato il medesimo servizio presso scuole private legalmente riconosciute o pareggiate;

- del provvedimento del 19.11.2001 prot. n.4144 di esclusione/non ammissione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze di assistente amministrativo di cui al DM 75 del 19.04.2001.

PREMESSE

I ricorrenti, che hanno svolto servizio, alcuni per diversi anni, presso istituti privati legalmente riconosciuti nel profilo professionale di assistente amministrativo, entro i termini di scadenza del DM 75/2001 avevano presentato domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per il medesimo profilo professionale e, a fronte del mancato inserimento da parte dell'Amministrazione, hanno proposto ricorso¹ innanzi al Tar Sicilia-Catania avverso il medesimo DM 75/2001, nonché il DM 430/2000, nella parte in cui stabilivano quale requisito di accesso negli elenchi provinciali, l'aver svolto almeno 30 giorni di servizio nella scuola statale nel medesimo profilo professionale ed il provvedimento del 19.11.2001 prot. n.4144 di esclusione/non ammissione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze di

¹ Iscritto al n. 97/2002 RG.

assistente amministrativo di cui al DM 75 del 19.04.2001.

Nel ricorso al Giudice amministrativo, era stato evidenziato che, in applicazione del disposto di cui all'art. 4 della legge 3.05.99 n. 124, il Ministero della Pubblica Istruzione aveva emanato il Decreto n. 430 del 13.12.00², il quale (art.1) dispone che, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare sulle disponibilità di posti di personale A.T.A., personale soprannumerario in utilizzazione o, a qualsiasi titolo, personale con contratto a tempo indeterminato, si dispone, tra l'altro, con supplenze annuali per la copertura dei posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e con supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di posti non vacanti, ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico.

Al comma 3 dell'art.1, il predetto decreto precisa che per l'attribuzione di dette supplenze si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del D.lgs 16/04/1994 n. 297 e, in caso di esaurimento, mediante appositi elenchi provinciali da compilare mediante inserimento di:

- aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
- aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Locali per almeno trenta giorni.

In ragione di tale previsione generale è stato quindi emanato il D.M. n. 75 del

² avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario".

19.04.01³, il quale nell'indicare i requisiti necessari per ottenere l'inserimento nei suddetti elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze, tra l'altro, di assistente amministrativo, ha richiesto il possesso dell'anzianità di servizio di almeno trenta giorni nel medesimo profilo professionale (art.1, comma 1).

Al comma 4 dell'art. 1 di detto decreto, è stato, peraltro, specificato che "il servizio di cui ai precedenti commi deve essere stato prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali tenuti a fornire tale personale alla scuola statale di servizio".

Detto decreto ha quindi escluso in radice, senza motivazione alcuna, la possibilità di presentare domanda per l'inserimento nei predetti elenchi provinciali per coloro i quali hanno prestato servizio nel medesimo profilo professionale non nella scuola statale, ma nelle scuole non statali, sebbene legalmente riconosciute e parificate alle prime a tutti gli effetti di legge.

Tali disposizioni hanno quindi determinato una gravissima discriminazione a danno dei ricorrenti, che si erano visti impediti della possibilità di presentare domanda di inclusione negli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze per il profilo di assistente amministrativo, pur avendo prestato, alcuni per diversi anni, servizio nel medesimo profilo professionale in istituzioni scolastiche riconosciute dal nostro ordinamento e pareggiate a tutti gli effetti di legge alle scuole statali.

In esito alla fase cautelare, il Tar Catania (con ordinanza 275/2002) ha rigettato l'istanza di inserimento con riserva dei ricorrenti, accolta però in fase d'appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con ordinanza

³ avente ad oggetto "Domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A.".

n.496/2002.

Inizialmente in esecuzione del provvedimento cautelare reso dal Giudice amministrativo d'appello, i ricorrenti sono stati quindi inseriti negli elenchi provinciali ad esaurimento con provvedimento dell'Ufficio scolastico di Catania del 26.08.2002 prot. 563.

In virtù di detto inserimento, tutti i ricorrenti hanno regolarmente prestato servizio sin dall'a.s. 2002/2003, finché, nell'anno scolastico 2004/2005, avendo maturato il requisito di servizio richiesto dall'art.544 del D.Lvo 297/94 (24 mesi di servizio), sono stati inseriti – senza riserva alcuna – nelle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata.

In ragione dell'aggiornamento annuale delle graduatorie permanenti, il sig. Alecci è addirittura stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2011/2012.

Sennonché, nelle more, definendo nel merito il giudizio di primo grado, con sentenza n.557/2012, recependo il mutato quadro giurisprudenziale, il Tar Catania ha dichiarato inammissibile il ricorso n. 97/2002 RG per difetto di giurisdizione.

Ciò tuttavia non ha avuto nessuna conseguenza immediata, perché evidentemente l'Amministrazione si è resa conto che i ricorrenti, comunque, avevano maturato il requisito di servizio richiesto dall'art.554 del D.Lvo 297/94, ed ha fatto prestare loro con continuità regolarmente servizio ogni anno con incarico annuale (come infra meglio si dirà), consentendo loro l'aggiornamento annuale della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti.

Sennonché, improvvisamente e dopo ben quattro anni e sette mesi dalla

pronuncia del Tar Catania, l'Amministrazione resistente ha inopinatamente ritenuto di procedere al depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti, ritenendo – erroneamente – nuovamente efficace il provvedimento originariamente impugnato innanzi al Tar Catania di mancato inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al D.M. 75/2001.

Gli atti di depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti, la conseguente declaratoria di nullità dell'atto di individuazione e la risoluzione del rapporto di lavoro a t.i. del sig. Giovanni Alecci, nonché, in ogni caso, il DM 75/2001 ed il DM 430/2000 nei limiti di interesse e l'originario provvedimento di non ammissione dei ricorrenti negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo di assistente amministrativo di cui al DM 75/2001 devono ritenersi tuttavia totalmente illegittimi, per i seguenti motivi di

DIRITTO

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEI
PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.**

Come esposto in premessa, in applicazione dell'ordinanza resa dal CGA in sede di appello cautelare, l'Amministrazione resistente ha disposto l'inserimento dei ricorrenti negli elenchi provinciali di cui al DM 75/2001 e, in ragion di ciò, gli stessi sono stati sin da subito individuati quali destinatari di incarico di supplenza annuale (in allegato si riporta uno schema illustrativo della progressione dei singoli ricorrenti nelle graduatorie permanenti).

Avendo maturato in virtù di detti incarichi il requisito di 24 mesi di servizio statale, nell'a.s. 2005/2006 i ricorrenti (e nell'a.s. 2006/2007 la sig.ra Ciancio)

hanno, inoltre, potuto richiedere l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.554 del D.lvo 297/94, aggiornando successivamente, di anno in anno, il proprio punteggio, in seguito agli incarichi di supplenza.

Inserimento avvenuto senza riserva alcuna.

Infatti sia il primo inserimento in graduatoria sia i successivi aggiornamenti, sono stati disposti senza alcuna riserva o clausola di risoluzione espressa, di tal che si può ritenere che l'A. ha non solo dato piena esecuzione al provvedimento cautelare emesso dal CGA, ma che si è definitivamente rideterminata in merito, ritenendo illegittimo l'originario provvedimento di esclusione che aveva determinato la nascita del contenzioso amministrativo.

Infatti, in virtù del punteggio maturato, il sig. Alecci è stato, addirittura, poi individuato nell'agosto 2011 quale destinatario di proposta di contratto a tempo indeterminato ed assunto in ruolo con decorrenza 1.09.2011.

Solo in calce all'atto di individuazione di quest'ultimo ricorrente (provvedimento n.68 del 29.08.2011) è stato riportato che "la presente individuazione è effettuata con riserva fino alla definizione del giudizio di merito, che se negativo si procederà alla risoluzione del contratto", ma tale dizione, melius re perpenza non è stata inserita nel contratto successivamente stipulato in data 1.09.2011 (prot. n.4451).

Il Tar Catania come riportato anche nel provvedimento censurato con il presente ricorso, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto innanzi al Giudice amministrativo con sentenza depositata in data 28.02.2012 (n.557/2012), in un giudizio (il n. 97/2002 RG) in cui l'Amministrazione era regolarmente costituita a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.

Amministrazione resistente che, tuttavia, non ha adottato nessun provvedimento per quattro anni e sette mesi, perché ha ritenuto ormai consolidata la posizione dei ricorrenti, a prescindere dalla cessata efficacia del provvedimento cautelare emesso dal CGA.

L'Amministrazione resistente, conseguentemente, nonostante fosse a conoscenza dell'esito del giudizio di cui trattasi e che era venuta meno l'efficacia del provvedimento cautelare emesso dal CGA, ha, infatti, ritenuto di fare trascorrere ben quattro anni prima di adottare il provvedimento di depennamento in epigrafe meglio specificato.

Ma è evidente che tale provvedimento non poteva essere adottato a distanza di più di quattro anni, ovvero quando si era creato un legittimo affidamento dei ricorrenti alla prosecuzione del servizio a prescindere dalla efficacia del provvedimento cautelare emesso dal CGA e quando l'Amministrazione aveva ritenuto comunque illegittimo il provvedimento originario di esclusione.

Il notevole lasso di tempo trascorso tra il deposito della sentenza e la decisione di depennare i ricorrenti non può che essere interpretato come accettazione dell'Amministrazione dei motivi di gravame proposti dai ricorrenti davanti al Giudice amministrativo ed ha certamente consolidato la posizione dei ricorrenti e confermato che l'Amministrazione stessa ha mantenuto in servizio gli stessi a prescindere dalla pendenza processuale.

I ricorrenti avevano ed hanno ormai – giustamente – fatto affidamento sul definitivo consolidamento della loro posizione in graduatoria e lavorativa, in ragione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 per l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti avvenuto, come emerge dalla documentazione in atti, senza riserva alcuna e senza

apposizione di alcuna clausola risolutiva collegata alla pendenza del giudizio amministrativo.

Il principio di legittimo affidamento viene, infatti, a realizzarsi in tutte le ipotesi nelle quali una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (Tar Lazio, n.76/2007).

Trattasi dunque di quell'interesse teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad comportamento della P.A. che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato.

Nonostante sia un principio non scritto, la giurisprudenza amministrativa riconosce ed applica costantemente il principio di affidamento, che è espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea come "parte del diritto comunitario".

Nel nostro ordinamento seppur non si faccia espressa menzione all'affidamento, in verità si ravvisa comunque una tutela di siffatto principio, come nel caso dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 laddove afferma che "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"

Quindi, attraverso un esercizio ermeneutico, si può sostenere che è vietato eliminare un provvedimento amministrativo favorevole al privato, laddove, per il decorso del tempo, si siano consolidate situazioni giuridiche e si siano realizzati effetti positivi tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari

del provvedimento, un legittimo affidamento.

E nella fattispecie che ci occupa indiscutibilmente i ricorrenti avevano fatto ormai pieno affidamento circa il definitivo consolidamento della propria posizione in seno alla graduatoria provinciale permanente, nella quale erano stati inseriti sin dall'a.s. 2005/2006 (e dall'a.s. 2006/2007 la sig.ra Ciancio), in virtù del servizio effettivamente prestato per i 24 mesi richiesti allo scopo dall'art.554 del D.lvo 297/94.

Peraltro, le clausole di riserva che facevano riferimento al contenzioso pendente, erano state inserite esclusivamente nei singoli provvedimenti di individuazione per la stipula dei contratti annuali di supplenza, e facevano espressa previsione di eventuale risoluzione del singolo contratto in caso di esito sfavorevole del giudizio, nulla specificando in ordine alla possibile inefficacia "retroattiva" degli stessi.

Nello specifico, in particolare, nessuno dei predetti contratti è stato risolto *ante tempus*, essendo stati gli stessi regolarmente portati a termine nei rispettivi anni scolastici, con regolare produzione dei relativi effetti giuridici.

Senza considerare che i ricorrenti, come infra verrà meglio precisato, qualora non fossero stati inseriti nella graduatoria di cui al DM 75/2001 in virtù dell'ordinanza cautelare del CGA, avrebbero potuto mantenere l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze, in cui erano inseriti (cfr. domande in atti), ed avrebbero in ogni caso potuto maturare il requisito di servizio utile per l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.544 del D.Lvo 297/94.

Difatti, se i ricorrenti avessero mantenuto l'inserimento in III fascia, in luogo della II in virtù dell'ordinanza cautelare, avrebbero certamente comunque

maturato il requisito di servizio necessario per l'accesso alle graduatorie di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, tenuto conto che, dal 2002/2003 ad oggi, come documentato dai tabulati allegati in atti, l'Ufficio scolastico di Catania ha sistematicamente esaurito sia la prima (la graduatoria permanente) che la seconda fascia (l'elenco provinciale ad esaurimento di cui al DM 75/2001), conferendo agli aspiranti ivi inseriti l'incarico annuale, ed i posti residui (con termine al 30 giugno) sono stati conferiti dalle istituzioni scolastiche agli aspiranti inseriti in III fascia (graduatorie di istituto).

La predetta circostanza, ossia il non aver potuto mantenere l'inserimento in III fascia di istituto, in quanto inseriti in II fascia (elenchi ad esaurimento di cui al DM 75/01), ha certamente contribuito al consolidare – giustamente – il legittimo affidamento che i ricorrenti avevano riposto sulla definitività del proprio successivo inserimento nella graduatoria provinciale permanente.

La condotta dell'Amministrazione risulta certamente illegittima anche alla luce dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ., pienamente applicabili anche nel rapporto di pubblico impiego e rappresentanti anche una proiezione del più generale principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art.97 Cost..

Né può ritenersi che l'Amministrazione, adottando tale provvedimento, abbia voluto esercitare un potere di autotutela per eliminare i provvedimenti, anche impliciti, che hanno permesso ai ricorrenti di essere mantenuti in servizio, nonostante l'ordinanza cautelare in virtù della quale sono stati originariamente inseriti nelle graduatoria di cui sopra, avesse da tempo perso efficacia, e ciò perché lo stesso (potere di autotutela), in disparte dalla possibilità di adozione

nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, deve ritenersi parimenti illegittimo per assoluta carenza di motivazione.

Come precisato più volte dalla giurisprudenza su casi analoghi infatti *"L'atto di autotutela dell'amministrazione, diretto all'annullamento della nomina di un dipendente, non può fondarsi esclusivamente sull'esigenza di ripristino della legalità, ma deve preoccuparsi di esternare le ragioni dell'interesse pubblico concreto ed attuale che ostano al mantenimento in servizio del dipendente, soprattutto quando la revoca interviene a distanza di tempo, incidendo su posizioni ormai consolidate e stabilizzate"* (cfr. *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 1999, n. 491; TAR Lazio, sez. III, 8 gennaio 2005, n. 94; TAR Abruzzi, L'Aquila, 12 febbraio 2002, n. 20).

"Ne consegue che il notevole ritardo con cui l'Amministrazione ha proceduto a rivedere la propria posizione, così come la consolidazione del rapporto d'impiego protrattosi per un anno, appaiono sufficienti ad ingenerare nel ricorrente un legittimo affidamento che impone, nel rispetto del principio di correttezza e buon andamento della p.a., una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che sostengono il provvedimento, al di là del generico interesse al ripristino della legalità" (in termini T.A.R. Firenze, sez. I, 06/03/2007, n. 286)⁴.

In altre fattispecie, ma il principio è di carattere generale, è stato altresì evidenziato che *"La vigente disciplina non fissa un termine ultimo entro il*

⁴ *"Nel caso di specie il notevole ritardo con cui l'Amministrazione scolastica ha proceduto a rivedere la propria posizione, pur in presenza di tutti gli elementi per una adeguata valutazione del caso già all'epoca dell'approvazione della graduatoria, così come la consolidazione del rapporto d'impiego protrattosi per un anno, ben oltre il superamento del periodo di prova, appaiono sufficienti ad ingenerare nel ricorrente un legittimo affidamento che avrebbe imposto, nel rispetto del principio di correttezza e buon andamento della P.A., una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che sostenevano il provvedimento, al di là del generico interesse al ripristino della legalità"*.

quale l'amministrazione può legittimamente esercitare il potere di autotutela, rimettendo all'interprete ogni valutazione in ordine alla tempistica dell'azione amministrativa che deve perseguire il criterio della "ragionevolezza". Ciò che rileva non è tanto il tempo in sé, quanto gli effetti che "medio tempore" sono stati prodotti dal provvedimento, dovendosi intendere il richiamo al "termine ragionevole" non già in astratto, ma in concreto, avendo come parametro di riferimento, da un lato, la circostanza che il provvedimento abbia già definitivamente prodotto i propri effetti e, dall'altro, la posizione del destinatario del provvedimento medesimo nel quale il decorso di un apprezzabile lasso di tempo può aver suscitato un ragionevole affidamento sulla legittimità del provvedimento (n.d.r. nello specifico si trattava di un titolo edilizio). In altri termini, la valutazione sulla ragionevolezza richiede di verificare se il provvedimento amministrativo abbia esaurito integralmente i propri effetti e se il privato destinatario dell'atto possa vantare un affidamento sulla legittimità del provvedimento successivamente rimosso" (in termini T.A.R. Napoli, sez. VIII, 10/12/2014, n. 6494)⁵.

Ed ancora, il Consiglio di Stato (sez. V, 02/10/2014, n. 4902) ha altresì precisato che "Presupposti fondamentali per il legittimo esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di autotutela, indicati dall'art. 21 nonies, l. 7 agosto 1990 n. 241, sono l'illegittimità iniziale del provvedimento annullando; l'interesse pubblico attuale e concreto alla sua rimozione;

⁵ "In caso di annullamento d'ufficio della concessione edilizia, il legittimo esercizio del potere di autotutela impone una motivazione esaustiva e l'esplicitazione dell'interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità violata, laddove dalla fattispecie concreta emergano circostanze specifiche tali da evidenziare la sussistenza di una posizione di legittimo affidamento del privato, quali il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio della concessione edilizia (nella specie, quattordici anni) ed il fatto che destinatari del provvedimento di secondo grado siano soggetti terzi acquirenti degli immobili ed estranei al giudizio d'appello da cui è disceso il provvedimento". T.A.R. Napoli, (Campania), sez. II, 08/03/2016, n. 1257.

l'adozione dell'annullamento d'ufficio entro un ragionevole lasso di tempo; la valutazione comparativa degli interessi dei destinatari del provvedimento di secondo grado; l'insussistenza di un affidamento legittimo che osti al dispiegarsi del potere di autotutela".

**VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE
SOTTO ALTRO PROFILO- TOTALE DIFETTO DI ADEGUATA
ATTIVITA' ISTRUTTORIA.**

Ma anche ad ammettere che l'Amministrazione a distanza di un notevole lasso di tempo poteva procedere al depennamento dalla graduatoria dei ricorrenti ed a dichiarare risolto il contratto a tempo indeterminato di Alecci, perché erano venuti meno i presupposti, in ogni caso, prima di procedere al depennamento, doveva verificare certamente se il provvedimento cautelare inefficace avesse determinato una caducazione automatica della posizione in graduatoria o se i ricorrenti, comunque a prescindere dell'efficacia del provvedimento cautelare, non avessero per altri versi acquisito il diritto ad essere inseriti nella graduatoria.

Si doveva insomma verificare, prima di adottare un provvedimento sostanzialmente espulsivo, se i ricorrenti, comunque, a distanza di tanti anni, avrebbero avuto la possibilità di essere inseriti in graduatoria e, quindi, comunque avviati annualmente in servizio e per quanto riguarda il ricorrente Alecci se non avesse avuto il diritto ad essere assunto a tempo indeterminato.

La condotta dell'Amministrazione resistente risulta quindi illegittima per violazione dei principi di correttezza e buona fede sotto questo ulteriore profilo.

Come dianzi evidenziato infatti, anche nell'ipotesi in cui non fosse

intervenuta l'ordinanza cautelare del CGA ed i ricorrenti non fossero stati inseriti in esecuzione della stessa negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al DM 75/2001, gli stessi, in quanto inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze di assistente amministrativo, avrebbero comunque potuto maturare il requisito di servizio (24 mesi) richiesto per poter accedere nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94.

Invero, come sopra evidenziato, sin dall'a.s. 2002/2003, anno in cui i ricorrenti sono stati inseriti nelle graduatorie di II fascia (gli elenchi ad esaurimento di cui al DM 75/2001), l'Ufficio scolastico provinciale di Catania ha conferito l'incarico annuale a TUTTI gli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti ed a TUTTI gli aspiranti inseriti negli elenchi di cui al DM 75/2001.

I posti residui, sono stati assegnati con incarichi al 30 giugno dai dirigenti scolastici agli aspiranti inseriti nelle graduatorie di III fascia, dove i ricorrenti erano collocati se non fosse intervenuto il provvedimento cautelare del CGA.

Invero, in seguito all'esecuzione dell'ordinanza cautelare del CGA, e quindi del loro inserimento nella II fascia (elenchi provinciali ad esaurimento), i ricorrenti sono stati automaticamente depennati dalla III fascia delle graduatorie di istituto in cui erano inseriti.

L'amministrazione, pertanto, prima di procedere tout court al depennamento, avrebbe quantomeno dovuto effettuare una minima attività istruttoria, che avrebbe richiesto non più di qualche giorno tenuto conto che i dati necessari sono in possesso dell'Ufficio scolastico di Catania, per riscontrare come, effettivamente, i ricorrenti avrebbero potuto – in ogni caso – maturare il

requisito di servizio richiesto per l'accesso alla graduatoria permanente (24 mesi di servizio), mediante le supplenze conferite tramite le graduatorie di III fascia e quindi rendersi conto che l'inefficacia del provvedimento cautelare emesso dal CGA era ed è assolutamente irrilevante ai fini del mantenimento in graduatoria dei ricorrenti.

Il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti e, in ogni caso, la mancata ammissione negli elenchi di cui al DM 75/2001, sono comunque illegittimi per i motivi che seguono, che erano stati sottoposti all'esame del Giudice amministrativo e che quest'ultimo non ha esaminato ritenendo la giurisdizione del Giudice ordinario.

Violazione e falsa applicazione della legge 3 maggio 1999 n. 124 (art.4, commi 1, 2, 3, 11) e del d.lgs 16 aprile 1994 n. 297 - Violazione della normativa e dei principi generali in materia di istruzione e di istituzioni scolastiche – Violazione del principio di equiparazione delle istituzioni scolastiche statali e non statali – Violazione della legge 10 marzo 2000 n. 62 e degli artt. 3, 4, 33, 34, 38 della costituzione.

Le fonti legislative primarie in materia di istruzione vanno individuate nel D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 "T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e nella legge 3 maggio 1999 n. 124 recante "disposizioni urgenti in materia di personale scolastico".

Dette fonti normative sono ispirate ad un principio di piena parità tra scuola pubblica e scuola privata e di pari dignità tra personale docente e non docente in servizio presso i due tipi di istituzioni scolastiche.

La L. 124/99 in particolare, in esecuzione della quale sono stati emessi i

provvedimenti sub 1) e 2) impugnati, nel fissare all'art. 4 i criteri per il conferimento delle supplenze, anche per il personale A.T.A., non ha previsto alcuna preferenza a favore di coloro i quali abbiano prestato servizio nei medesimi profili professionali presso le istituzioni scolastiche statali.

In virtù del rinvio operato dal comma 5 dell'articolo sopra citato, secondo il quale "Con proprio decreto ... il Ministro della Pubblica Istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", è stato emanato il D.M. n. 430 del 13.12.00 e successivamente, in attuazione di quest'ultimo, il D.M. n. 75 del 19.04.01, i quali hanno dettato le norme sulle modalità di conferimento delle supplenze per il personale A.T.A..

In maniera del tutto incomprensibile ed illogica, ed in palese violazione dei principi generali di cui alla L. 124/99 ed al D.lgs 297/94, detti decreti hanno operato una gravissima ed ingiustificata discriminazione ai danni di coloro i quali hanno prestato servizio nei profili del personale A.T.A. presso istituzioni scolastiche riconosciute dal nostro ordinamento e pareggiate a quelle statali a tutti gli effetti di legge, ma che non possiedono il requisito di servizio, meramente formale e di spirito puramente discriminatorio, di almeno trenta giorni nella scuola statale.

Più specificatamente i DD.MM. in esame, richiedendo, quale requisito per la inclusione negli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze, un'anzianità di servizio di almeno trenta giorni solo alle dipendenze dello Stato o degli Enti Locali, con l'esclusione del servizio prestato alle dipendenze delle scuole private parificate, si pongono in netto contrasto anche con l'assetto generale che l'ordinamento giuridico si è dato nella materia de

quo.

A partire infatti dal dettato costituzionale dell'art. 33, il nostro ordinamento ha sempre riconosciuto ed assicurato la piena parità tra scuola pubblica e scuola privata legalmente riconosciuta o pareggiata; passando poi dalla normativa primaria dell'istruzione privata (L. 6/5/23 n. 1054, L. 19/01/42 n. 86, D.lgs 16/04/94 n. 297 che obbliga i gestori di istituti privati al possesso dei requisiti professionali specifici, all'uniformità dei programmi, di dotazione organica, di edilizia scolastica rispetto alle scuole statali, delle quali ne condividono le finalità e l'efficacia dei titoli rilasciati) per rilevare, ancora, che la L. 124/99 ha previsto pari dignità al servizio prestato nelle scuole private rispetto a quello prestato nelle scuole statali ai fini dell'ammissione del personale docente alla sessione riservata di esami di abilitazione e di idoneità.

Di recente al percorso normativo citato, si è aggiunta la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio" la quale, in ossequio al dettato costituzionale, sancisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali.

La legge in questione all'art. 2 precisa in particolare, che si definiscono scuole paritarie, come tali svolgenti un servizio pubblico, "a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, ... le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti Locali, che corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia" specificati dalla stessa legge.

Orbene se il nostro ordinamento equipara a tutti gli effetti le istituzioni scolastiche non statali alle scuole statali, in modo tale da essere considerate

“paritarie” con quest’ultime, non considerare il servizio prestato presso le scuole non statali quale requisito valido per l’inclusione negli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze di assistente amministrativo, così come è invece valido il servizio prestato presso scuole statali o alle dipendenze degli Enti Locali, costituisce una ingiustificabile e gravissima violazione dei principi costituzionali in materia e di tutta la legislazione che ad essi ha dato attuazione, e per ultimo della legge 62/2000 che ha ribadito la pari dignità tra scuole non statali e scuole statali.

Violazione sotto altro profilo della l. 124/99 e violazione del principio di uguaglianza nel lavoro e dei lavoratori, del principio di imparzialità e di parità di trattamento nel lavoro e tra i lavoratori straripamento, eccesso di potere per illogicità manifesta, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento.

I richiamati decreti inoltre, ponendo tale ingiustificato limite ai lavoratori delle scuole private, hanno operato anche una grave violazione dei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini l'imparzialità di trattamento nel lavoro e qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori (cfr. C. d. S. 22/05/92 n. 424).

Se infatti la legge ha riconosciuto pari dignità tra scuole statali e scuole private, riconoscendo piena equiparazione ai titoli di studio conseguiti ed al servizio di insegnamento prestato presso scuole pareggiate, l'aver negato valore giuridico al lavoro prestato alle dipendenze di istituzioni scolastiche pareggiate, costituisce una gravissima discriminazione a danno dei lavoratori di dette scuole, in aperta violazione dei principi costituzionali di imparzialità, uguaglianza e parità di trattamento nel lavoro e tra lavoratori.

La discriminazione operata dai DD.MM. impugnati costituisce ancora vizio di eccesso di potere sotto i profili della illogicità manifesta, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

L'esclusione dalla selezione dei lavoratori della scuola privata implica un giudizio di valore ridotto per detti lavoratori senza alcuna giustificazione.

Come peraltro sostiene la giurisprudenza amministrativa (per ultima cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 2/04/01 n. 2796 e C. d. S. sez. VI, 22/05/92 n. 424), ferma restando la pari dignità tra il lavoro prestato nella scuola privata e quello prestato nella scuola pubblica, può rientrare solo nella discrezionalità del legislatore valutare in misura differenziata i titoli di servizio in ragione della struttura scolastica presso la quale il servizio stesso è stato prestato.

La L. 124/99, in applicazione della quale sono stati emanati i provvedimenti impugnati, non solo non ha previsto alcuna differenziazione tra servizio svolto in istituti pubblici e servizio svolto in istituti privati ma, come sopra evidenziato, è ispirata ad un principio di piena parità tra scuola pubblica e scuola privata e di pari dignità tra personale docente e non docente in servizio presso i due tipi di istituzione scolastica.

L'Amministrazione resistente pertanto ha operato, in maniera arbitraria e del tutto priva di qualsiasi giustificazione, una gravissima e incomprensibile discriminazione ai danni di coloro i quali hanno svolto servizio, nel medesimo profilo professionale, in istituti che perseguono le stesse finalità delle scuole statali e sono a queste equiparati a tutti gli effetti di legge, anche in virtù della recente legge sulla parità scolastica 62/2000.

Non sussistendo quindi alla base dei provvedimenti impugnati, alcuna scelta discrezionale del legislatore, e come tale vincolante per la P.A., in ordine

all'apposizione di un limite per l'accesso alle graduatorie provinciali, in danno dei lavoratori delle scuole legalmente riconosciute, sussistendo anzi una scelta di tipo opposto rivolta all'equiparazione tra servizio svolto nella scuola pubblica e servizio svolto nella scuola legalmente riconosciuta, gli stessi provvedimenti risultano pertanto illegittimi sia sotto il profilo della violazione di legge, che sotto i profili dello straripamento ed eccesso di potere.

Pertanto, per le esposte ragioni, i decreti ministeriali indicati in epigrafe sono illegittimi nella parte in cui non consentono ai ricorrenti, in possesso del requisito di servizio prestato alle dipendenze di scuole private parificate, di presentare domanda per l'inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze di assistente amministrativo.

Violazione ed erronea applicazione del DPR 09.05.1994 n.487. Violazione art.35 del D.lvo 165/2001. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Violazione degli artt.2, 3, 4, 51 e 97 Cost.. Violazione del principio del *favor participationis*.

La limitazione della platea dei partecipanti, così come posta in essere con i provvedimenti in contestazione, oltre che illegittima per i motivi dianzi evidenziati, si pone altresì in violazione delle disposizioni e dei principi sopra rubricati.

Il DPR 487/1994, recante il Regolamento su concorsi pubblici, all'art.1 espressamente prevede che l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico aperto a tutti, e detto principio è pienamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa, tenuto conto che le graduatorie di cui trattasi sono anch'esse un canale di reclutamento per

l'accesso.

A sua volta, il D.Lvo 165/2001 recante il testo unico sul pubblico impiego, all'art.35 comma 1 lett. a), espressamente prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro, tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno.

Il concorso pubblico è quindi quello aperto a tutti i cittadini, destinato ad operare una selezione su una base più ampia possibile e che, perciò stesso, è lo strumento maggiormente idoneo a garantire il buon andamento dell'amministrazione ed il rispetto del principio di uguaglianza nell'ampia formula fissata dall'art. 3 Cost..

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del *favor participationis* comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria *ratio* giustificativa.

Ragion per cui, le cause di esclusione da una procedura selettiva, sebbene per soli titoli, qual è quella per cui è causa, devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del *favor participationis* anche in funzione dello specifico interesse della p.a. all'individuazione dei meritevoli attraverso il più ampio confronto concorrenziale, evitando un'applicazione rigidamente formalistica della normativa.

Nelle procedure selettive pubbliche deve pertanto essere privilegiato il *favor participationis*, il quale va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Costituzione.

L'irragionevole esclusione degli aspiranti che avevano servizio solo preso le scuole non statali dalla possibilità di accedere alla procedura, oltre che illogica ed illegittima per come dianzi evidenziato, e lesiva del principio del *favor participationis*, si pone anche in violazione del principio di cui all'art. 3 Cost., discriminando in maniera inaccettabile un platea di soggetti muniti di idoneo titolo di studio.

Invero, per l'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto per il profilo di assistente amministrativo, attraverso le quali è possibile svolgere supplenze nella scuola statale, utili per maturare il requisito minimo di servizio per l'accesso alle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94, è richiesto il possesso del diploma, titolo di cui i ricorrenti erano in possesso.

Pertanto, gli aspiranti inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, con il semplice possesso del titolo di studio, hanno da sempre consentito per anni all'Amministrazione scolastica di far fronte all'ordinaria esigenza di sostituzione del personale amministrativo assente, essendo ritenuti evidentemente in grado di prestare servizio nella scuola statale in virtù del possesso del solo titolo di studio.

Ciononostante, se da un lato sono stati ritenuti in grado di lavorare da precari nella scuola, anche per svariati anni, dall'altro, in maniera palesemente illogica e discriminatoria, non vengono considerati idonei a partecipare ad una

procedura selettiva per l'accesso ad un elenco ad esaurimento, da utilizzare anch'esso per il conferimento di supplenze, non ritenendo valida l'esperienza professionale acquisita presso le scuole non statali, con una conseguente ed inaccettabile compromissione, oltre che dei richiamati principi espressi dagli articoli 2, 3 e 51 Cost., anche del diritto al lavoro di cui all'art.4 nonché del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost..

Non si vede infatti come possa giustificarsi, proprio alla luce del principio di buona andamento, l'aver utilizzato da sempre per lo svolgimento di supplenze temporanee nella scuola statale il personale munito del solo titolo di studio, ritenendolo evidentemente idoneo ed in grado di assolvere ai compiti richiesti, salvo poi non ritenerlo all'altezza di dimostrare, attraverso una selezione per titoli, le proprie capacità e competenze ai fini dell'assunzione nei ruoli, tramite il previo accesso alla graduatoria provinciale permanente, per il solo fatto di non avere maturato il requisito minimo di trenta giorni di servizio nella scuola statale, bensì nella scuola non statale.

In quest'ottica si inserisce la recente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 18/09/2014, n. 4724) che, in materia di concorso per dirigente scolastico ha evidenziato che "Secondo i principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con la pronuncia 8 settembre 2011, n. C-177/10, ai fini dell'ammissione al concorso a dirigente scolastico, è illegittima la clausola del bando che richiede un servizio di insegnamento effettivamente prestato che sia maturato dopo la nomina in ruolo, con esclusione del complessivo servizio pre-ruolo"⁶.

⁶ "La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2011, n. 177 evidenziava:
"20. Il summenzionato bando enunciava numerosi requisiti che i candidati alle prove dovevano soddisfare. In primo luogo, essi dovevano essere dipendenti pubblici del corpo generale della *Junta de Andalucía*. Dovevano poi essere in possesso o poter entrare in possesso del titolo di *Bachiller Superior*

Orbene, a fronte di un principio ormai consolidato, ossia della piena equiparabilità del servizio svolto nel periodo pre ruolo con quello svolto dopo l'immissione in ruolo, deve necessariamente ad esso collegarsi il principio di non discriminazione tra lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato.

Appare infatti del tutto irragionevole, e lesivo del principio di parità di trattamento, non riconoscere validità alcuna al servizio prestato presso scuole non statali ai fini della maturazione del requisito di servizio per l'accesso in graduatoria (salvo poi riconoscerlo - in maniera evidentemente contraddittoria - dopo l'accesso ai fini dell'attribuzione del punteggio) e ciò in virtù anche del principio costituzionale di uguaglianza applicabile anche ai lavoratori.

DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nelle more della sua definizione si impone la necessità di sospendere l'efficacia del provvedimento di depennamento, per i danni gravissimi, immediati ed irreparabili che arreca ai ricorrenti.

Come già evidenziato, i ricorrenti lavorano tutti senza soluzione di continuità sin dall'a.s. 2002/2003 come assistenti amministrativi, e quindi da ben 14 anni!

o di un diploma equivalente o, in mancanza di titolo, comprovare un'anzianità in qualità di dipendente pubblico di ruolo nelle categorie rientranti nel gruppo D di dieci anni o di cinque anni se avevano frequentato in precedenza un corso specifico dell'Istituto andaluso di amministrazione pubblica. Infine, i candidati alle prove dovevano accedere alla promozione interna a partire da categorie appartenenti al gruppo di livello immediatamente inferiore a quello della categoria oggetto di concorso e comprovare un'anzianità di almeno due anni in qualità di dipendenti pubblici di ruolo del medesimo gruppo.

21 Il bando di concorso precisava altresì che "non saranno presi in considerazione i servizi che risultano precedentemente prestati in qualità di personale temporaneo o a contratto presso qualsiasi amministrazione pubblica né altri servizi analoghi precedentemente prestati".

Orbene è di tutta evidenza la similitudine del bando esaminato dalla CGEU e quello per l'accesso alla dirigenza scolastica".

Il sig. Alecci peraltro è stato anche assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2011.

Il depennamento dalla graduatoria ha determinato, oltre che la risoluzione automatica del rapporto di lavoro del sig. Alecci, anche l'impossibilità per le altre ricorrenti di poter conseguire l'incarico annuale di supplenza, che ricevevano ormai da 14 anni consecutivi.

Anche per il corrente anno scolastico i ricorrenti (escluso Alecci che era già di ruolo) avrebbero certamente ottenuto l'incarico di supplenza annuale fino al 31 agosto, considerato che l'Ufficio scolastico di Catania ha convocato tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria permanente ed ha attinto anche dalla graduatoria di 2^a fascia (l'elenco ad esaurimento di cui al DM 75/2001).

La situazione personale, familiare e finanziaria dei ricorrenti è quindi precipitata, essendosi questi trovati improvvisamente senza lavoro.

In particolare, la situazione dei ricorrenti è la seguente

Come più volte evidenziato, il sig. Alecci è stato immesso in ruolo come assistente amministrativo ed in conseguenza del depennamento dalla graduatoria permanente ha subito il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

A causa dell'illegittima condotta dell'Amministrazione, il ricorrente si trova quindi oggi in gravissime difficoltà.

In particolare, in data 17.12.2015 il sig. Alecci ha stipulato con la Banca Popolare per l'Emilia Romagna un contratto di mutuo fondiario con rata mensile di €513,93 per n.101 rate che oggi non è più in grado di onorare.

Il ricorrente aveva quindi fatto pieno affidamento, anche in ragione della condotta dell'Amministrazione, circa la stabilità della propria posizione

lavorativa, tanto da impegnarsi con un contratto di mutuo.

Peraltro, con la propria retribuzione, il sig. Alecci contribuiva in maniera determinante alle spese familiari, particolarmente gravose anche a fronte della condizione di invalidità in cui versano sia il padre che il suocero dello stesso, cui il ricorrente presta assistenza.

Il ricorrente inoltre, risultava iscritto al Fondo Espero di previdenza complementare dei dipendenti del Ministero dell'istruzione ed aveva formulato domanda di riscatto di periodi lavorativi ai fini pensionistici.

Per le vie brevi gli è già stato comunicato che, avendo avanzato domanda di riscatto prima del pensionamento, sarà penalizzato in quanto l'intero importo del riscatto, farà cumulo con il reddito, con la conseguente applicazione della relativa aliquota Irpef.

La sig.ra Mineo attualmente anch'essa priva di occupazione e madre di due figli minorenni, di cui uno in tenera età, insieme al marito Scirè Brialei Filippo deve far fronte al rimborso di due finanziamenti, uno concesso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa del complessivo importo di €80.000,00 ed uno concesso dalla Compass del complessivo importo di €21.308,00.

Anche la ricorrente Papotto Silvia e la signora Cancio sono mamme di due bimbi in tenera età; ed in più la sig.ra Ciancio deve far fronte all'impegno contratto con la finanziaria Agos per un prestito che deve rimborsare in rate mensili.

Pertanto, per quanto sopra, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, si chiede ai sensi dell'art.700 cpc, fissata l'udienza di comparizione delle parti, di voler dichiarare l'illegittimità ed efficacia del decreto del 21.09.2016 prot.16460, con il quale è stata disposta l'esclusione

ed il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata - profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 ed è stata dichiarata la nullità della proposta di contratto e dell'individuazione, per mancanza di presupposti, del sig. Alecci Giovanni (prot. n.68 del 29.08.2011) e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente il reinserimento delle ricorrenti Mineo, Papotto e Ciancio nella graduatoria provinciale permanente di assistente amministrativo, con ogni conseguenziale diritto al conferimento dell'incarico a tempo determinato o indeterminato cui avrebbero avuto diritto già nel corrente a.s. 2016/2017 ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro del sig. Alecci Giovanni.

*** **

Nel merito, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, così statuire

- accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto del 21.09.2016 prot.16460, con il quale è stata disposta l'esclusione ed il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata - profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 ed è stata dichiarata la nullità della proposta di contratto e dell'individuazione, per mancanza di presupposti, del sig. Alecci Giovanni (prot. n.68 del 29.08.2011) con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, comunicata con nota dell'Istituto Comprensivo Fontanarossa di Catania del 12.10.2016 prot. 4570 e con decreto n.1157 di pari data;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al reinserimento – senza soluzione di continuità – nelle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata – profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, nella posizione e con il punteggio posseduto all'atto della cancellazione;

- accertare e dichiarare il diritto del sig Alecci Giovanni alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la condanna dell'Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal di della risoluzione del rapporto di lavoro al di della ricostituzione dello stesso, oltre interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti Ciancio Maria Agata Rossella, Mineo Rosanna e Papotto Silvia al conferimento dell'incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2016/2017 con il conseguente riconoscimento del relativo periodo ai fini giuridici, economici e pensionistici;

In via subordinata

Accertare e dichiarare l'illegittimità, con la conseguente disapplicazione nel presente giudizio

- del D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione del 19.04.01 n. 75, pubblicato in G.U.R.I. n. 35 del 4.05.01, avente ad oggetto "Domande per l'inserimento negli elenchi, graduatorie provinciali ad esaurimento e conseguente inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale A.T.A.", nella parte in cui consente di presentare la domanda di inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo solo a coloro che alla data di

presentazione della domanda abbiano svolto almeno trenta giorni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo professionale, presso scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli Enti Locali tenuti a fornire personale alla scuola statale di servizio, escludendo coloro che hanno prestato detto servizio presso scuole private legalmente riconosciute o pareggiate;

- del D.M. del Ministro della Pubblica Istruzione del 13.12.00 n. 430, pubblicato in G.U.R.I. n. 19 del 24.01.01, avente ad oggetto "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124", nella parte in cui stabilisce che gli elenchi provinciali per le supplenze annuali e temporanee vanno compilati con l'inserimento di aspiranti già inseriti nelle precedenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze che abbiano prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali e di aspiranti non inseriti nelle suddette graduatorie purché abbiano prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Locali per almeno trenta giorni, escludendo gli aspiranti che hanno prestato il medesimo servizio presso scuole private legalmente riconosciute o pareggiate;

- del provvedimento del 19.11.2001 prot. n.4144 di esclusione/non ammissione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze di assistente amministrativo di cui al DM 75 del 19.04.2001.

- per l'effetto, dichiarare che i ricorrenti avevano diritto all'inserimento sin dalla loro costituzione negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di assistente amministrativo di cui al DM 75/2001;

- conseguentemente, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del decreto del 21.09.2016 prot.16460, con il quale è stata disposta l'esclusione ed il depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata – profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94 ed è stata dichiarata la nullità della proposta di contratto e dell'individuazione, per mancanza di presupposti, del sig. Alecci Giovanni (prot. n.68 del 29.08.2011) con la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;

- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al reinserimento – senza soluzione di continuità – nelle graduatorie provinciali permanenti per il personale Ata – profilo assistente amministrativo di cui all'art.554 del D.Lvo 297/94, nella posizione e con il punteggio posseduto all'atto della cancellazione;

- accertare e dichiarare il diritto del sig Alecci Giovanni alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la condanna dell'Amministrazione al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal dì della risoluzione del rapporto di lavoro al dì della ricostituzione dello stesso, oltre interessi legali, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali;

- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti Ciancio Maria Agata Rossella, Mineo Rosanna e Papotto Silvia al conferimento dell'incarico di supplenza annuale per l'a.s. 2016/2017 con il conseguente riconoscimento del relativo periodo ai fini giuridici, economici e pensionistici.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e compensi del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad €259,00.

Si producono i seguenti documenti: decreto USR Sicilia del 21.09.2016 prot.16460. nota dell'Istituto Comprensivo Fontanarossa di Catania del 12.10.2016 prot. 4570 e con decreto n.1157 di pari data, DM 75/2001, DM 430/2000, provvedimento del 19.11.2001 prot. n.4144, ordinanza CGA n.496/2002, provvedimento dell'Ufficio scolastico di Catania del 26.08.2002 prot. 563, sentenza Tar Catania n.557/2012, contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai ricorrenti dal 2003 al 2015/2016 con relativi provvedimenti di individuazione, domande di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti e domande di aggiornamento, contratto a tempo indeterminato di Alecci Giovanni con provvedimento di individuazione, domande di inserimento nella III fascia delle graduatorie di istituto, elenchi personale individuato per stipula contratto a tempo determinato dal 2002 al

2016, istanza di accesso agli atti, contratti di mutuo/finanziamento.

1) Decreto di depennamento 2) DM 430/2000 3) DM 75/2001 4) ordinanza Tar Catania 275/2002 5) ordinanza CGA 460/2002 6) sentenza Tar Catania 557/2012 7) decreto CSA di Catania di inserimento in esecuzione ordinanza CGA 8) prospetto posizione in graduatoria nei vari anni incarichi annuali 9) nomine a tempo determinato dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2015/2016 10) scheda ricorso Tar Catania n.97/2002 RG

ALECCI 11) curriculum giuridico 12) decreto di inserimento 13) domande di aggiornamento graduatoria 14) estratto graduatorie permanenti 16) individuazioni e contratti di lavoro 17) comunicazione cessazione servizio del 12.10.2016 18) decreto risoluzione rapporto di lavoro n.1157 19) elenco scuole in cui era inserito in III fascia di istituto nel 2001 20) istanza di accesso 21) domanda indennità di disoccupazione e rigetto 22) verbali legge 104 23) domanda III fascia di istituto 24) autocertificazione 25) contratto di mutuo 26) istanza congedo parentale 27) nota avv. Cittadino

PAPOTTO SILVIA 28) curriculum giuridico 29) decreto di inserimento 30) domande di aggiornamento graduatoria 31) estratto graduatorie permanenti 32) certificati di servizio 33) individuazioni e contratti di lavoro 34) elenco scuole in cui era inserito in III fascia di istituto nel 2001 35) domanda

inserimento III fascia graduatorie di istituto 36) istanza di accesso 37) nota IC L. Da Vinci Mascalucia del 1.12.2016 38) autocertificazione stato di famiglia MINEO ROSANNA 39) curriculum giuridico 40) decreto di inserimento 41) estratto graduatorie permanenti 42) certificati di servizio 43) domande di aggiornamento graduatoria 44) individuazioni e contratti di lavoro 45) elenco scuole in cui era inserito in III fascia di istituto nel 2001 46) domanda inserimento III fascia graduatorie di istituto 47) istanza di accesso 48) autocertificazione stato di famiglia 49) finanziamenti 50) iscrizione collocamento

CIANCIO MARIA AGATA ROSSELLA 51) decreto di inserimento 53) estratto graduatorie permanenti 53) domande di aggiornamento graduatoria 54) individuazioni e contratti di lavoro 55) autocertificazione stato di famiglia 56) finanziamenti

Avv. DINO CAUDULLO



Avv. Salvatore Cittadino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 2 DIC. 2016

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa F. Vinci



PROCURA

Nomino miei procuratori e difensori l'Avv. Salvatore Cittadino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cittadino sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 23/C. Autorizzo gli stessi al trattamento e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, anche quelli sensibili, anche a mezzo di propri incaricati, in sede giudiziale e stragiudiziale ai sensi della normativa sulla privacy e per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 di cui si è presa visione.

Olona Papad

Vera la firma

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Dino Caudullo

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Dino Caudullo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
F 2 DIC 2016
oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa F. Vinci

F. Vinci

PROCURA

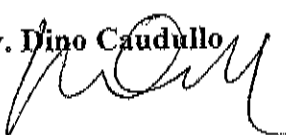
Nomino miei procuratori e difensori l'Avv. Salvatore Cittadino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cittadino sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 23/C. Autorizzo gli stessi al trattamento e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, anche quelli sensibili, anche a mezzo di propri incaricati, in sede giudiziale e stragiudiziale ai sensi della normativa sulla privacy e per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 di cui si è presa visione.



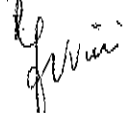
Vera la firma

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Dino Caudullo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 DIC. 2015
oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa F. Vinci



PROCURA

Nomino miei procuratori e difensori l'Avv. Salvatore Cittadino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cittadino sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 23/C. Autorizzo gli stessi al trattamento e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, anche quelli sensibili, anche a mezzo di propri incaricati, in sede giudiziale e stragiudiziale ai sensi della normativa sulla privacy e per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 di cui si è presa visione.



Vera la firma

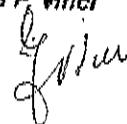
Avv. Salvatore Cittadino



Avv. Dino Caudullo

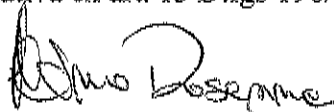


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 2 DIC. 2015
oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa F. Vinci



PROCURA

Nomino miei procuratori e difensori l'Avv. Salvatore Cittadino congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Dino Caudullo del Foro di Catania, ed eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cittadino sito in Catania, Via Oliveto Scammacca n. 23/C. Autorizzo gli stessi al trattamento e alla comunicazione di tutti i miei dati personali, anche quelli sensibili, anche a mezzo di propri incaricati, in sede giudiziale e stragiudiziale ai sensi della normativa sulla privacy e per le finalità indicate nell'informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 di cui si è presa visione.



Vera la firma

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Dino Caudullo





DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa F. Vinci



TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA
proc. n. 11651 / 2016

Il Giudice del Lavoro, Dott. Mario Fiorentino,
letto il ricorso che precede;
dato atto del rilevante carico del ruolo, del rilevante numero di procedimenti cautelari e/o speciali
pendenti, delle carenze di organico verificatesi presso la Sezione, dell'attuale insufficienza della
pianta organica in rapporto al bacino di utenza;
ritenuto che appare necessario instaurare il contraddittorio;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **12/04/2017**, ore 10,15;

INVITA

parte ricorrente a notificare il ricorso e il presente decreto entro dieci giorni dalla comunicazione.

INVITA

le parti resistenti a costituirsi per la fase cautelare entro venti giorni prima dell'udienza sopra
indicata.

INVITA

le parti a verificare l'eventuale possibilità di conciliare la lite prima dell'udienza, onde evitare i
rischi di causa.

INVITA

**Le parti, in caso di deposito degli atti in via telematica, a depositare copia dei fascicoli di parte in
forma cartacea entro 20 giorni prima dell'udienza.**

Si comunichi con urgenza.

Catania, lì 9 dicembre 2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO

12 DIC. 2016





TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - Lavoro

**DICHIARAZIONE
DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA
ART. 51, PRIMO COMMA, C.P.C.**

proc. n. 11651 /2016

Il Giudice designato, Dott. Mario Fiorentino,

visto il provvedimento di assegnazione del ricorso in epigrafe indicato;

considerato che ricorre l'obbligo dello scrivente di astenersi dal trattare il presente procedimento, ai sensi dell'art. 51, n. 3, per ragioni già note alla Presidenza della Sezione e ai membri dell'Ufficio;

p.q.m.

DICHIARA di astenersi;

dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione per le determinazioni di competenza.

Si comunichi.

Catania, 4 aprile 2017

IL GIUDICE
Dott. M. FIORENTINO



11651
16

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

Il Presidente

rilevato che trattasi di fattispecie relativa ad astensione necessaria, che non richiede alcuna autorizzazione, prevista nel diverso caso di astensione facoltativa;

ritenuto che occorre pertanto provvedere alla riassegnazione del procedimento iscritto al n. 11651/16 R.G., salvo compensazione ai fini dei carichi tabellari;

dispone

la sostituzione del precedente Giudice assegnatario Dr. Fiorentino e
l'assegnazione della procedura al Dr. C. MUSUMECI

Catania 10/04/2017

Il Presidente della Sezione F.F.

[Handwritten signature]

[Stamp: TRIBUNALE DI CATANIA - SEZIONE LAVORO]
[Handwritten: 10.4.17]
[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI CATANIA
(art.418 c.p.c.)

Il Giudice del Lavoro **Dott.ssa Caterina MUSUMECI**,

letto il ricorso che precede;

visto il provvedimento presidenziale, di assegnazione a questo giudice del procedimento;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 13.05.2019, ore 10.00, con l'avvertenza che a tale udienza le parti dovranno comparire personalmente e che la mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione.

Manda al ricorrente per la notifica, entro dieci giorni dalla data odierna del ricorso introduttivo e del presente decreto al convenuto, avvertendo questo ultimo che dovrà costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza proponendo a pena di decadenza, le domande riconvenzionali, le eccezioni non rilevabili d'ufficio e i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Fissa l'udienza del 15.05.2017, h. 11.00, al fine di provvedere in ordine al proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.
Catania, 11/04/2017

Il Giudice
Dott.ssa Caterina Musumeci





TRIBUNALE DI CATANIA

-Sezione Lavoro-

Il Giudice,

letti gli atti del proc. iscritto al n. 11651 /2016 R.G.;

visto il provvedimento del 12.09.2017, del Presidente della Sezione Lavoro di questo Tribunale, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

vista l'ordinanza del 25.07.2017, con la quale è stata fissata l'udienza del 28.09.2017 al fine di provvedere in ordine all'istanza cautelare;

ritenuto che i tempi richiesti per l'espletamento delle formalità della chiesta notifica per pubblici proclami non consentono il rispetto della predetta data

DISPONE

- Che l'udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare sia differita alla data del 23.11.2017, h. 12.00;
- che copia degli atti (ricorso introduttivo, decreto di fissazione di udienza e presente provvedimento) sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;
- che un estratto degli atti sia pubblicato, per una sola volta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito Territoriale di Catania;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 21/09/2017

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Musumeci

